

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
«IL FONDO DI GIO per la ricerca sui tumori cerebrali - ONLUS »
ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

Ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice Civile, è costituita un'Associazione denominata «Il Fondo di GIO per la ricerca sui tumori cerebrali - ONLUS».

L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica, e gli eventuali proventi dell'attività non possono essere in nessun caso divisi fra gli associati.

L'Associazione ha sede legale in Trieste, Piazza Carlo Alberto numero 2.

ARTICOLO 2 - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione promuove la ricerca scientifica sui tumori cerebrali, con particolare riguardo a quelli infantili, e persegue fini di utilità e solidarietà sociale esplicando la sua attività nello specifico settore della beneficenza anche ai sensi del D.L. 460/97 che ha riordinato la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle onlus.

In osservanza a tale disciplina tributaria ed in applicazione all'articolo 10 comma 1 lettera (i) del D.L. 460/97, l'Associazione userà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione e manifestazione esterna rivolta al pubblico la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, o l'acronimo “ONLUS”.

L'Associazione ha infatti quale scopo primario quello di raccogliere fondi da elargire per gli studi di ricercatori e/o di Istituzioni Mediche o Scientifiche relativi alla ricerca e/o all'applicazione clinica di terapie di cui possano beneficiare pazienti, principalmente pediatrici, colpiti da patologie oncologiche del sistema nervoso centrale.

Lo scopo dell'Associazione sarà realizzato attraverso l'impiego dei fondi raccolti per:

- 1) la partecipazione ai costi, sostenuti da Istituti Sanitari e/o di Ricerca, per lo sviluppo di progetti di ricerca medico - scientifica finalizzati agli studi di base e/o alla messa a punto di nuove terapie sui tumori cerebrali, o al miglioramento di protocolli terapeutici già conosciuti;
- 2) la creazione o il perfezionamento di capacità tecniche specialistiche nelle strutture sanitarie preferibilmente pubbliche, tramite incontri e/o corsi formativi, interventi di miglioramento strutturale, informativo, organizzativo e tecnologico.

ARTICOLO 3 - LOGO/MARCHIO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione utilizza nel perseguimento dello scopo sociale per espressa autorizzazione di Francesca Kozmann Scropetta il marchio allegato al verbale sub "A", depositato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi con n° TS2006000024, di seguito descritto:

«Il Fondo di GIO - per la ricerca sui tumori cerebrali».

Il marchio è costituito dalla dicitura IL FONDO DI GIO, da un arcobaleno stilizzato e dalla dicitura PER LA RICERCA SUI TUMORI CEREBRALI; il nome GIO è inserito all'interno dell'arcobaleno [marchio figurativo].

L'Associazione prende atto che la Signora Francesca Kozmann Scropetta potrà, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento inibire all'associazione l'uso del marchio sopra descritto e l'associazione non potrà opporsi in alcun modo a detta volontà che dovrà essere comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata presso la sede dell'associazione medesima.

ARTICOLO 4 - CONDIZIONI D'AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE

L'ammissione in qualità di socio di colui che la richiede viene deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo che provvede, di conseguenza, a comunicarla all'interessato.

L'eventuale rigetto della domanda d'ammissione è insindacabile.

ARTICOLO 5 - SOCI

Fanno parte dell'Associazione tutti coloro che, manifestata la volontà di partecipare al perseguimento degli obbiettivi sociali, sono ammessi dal Consiglio Direttivo e accettano il presente statuto.

I Soci possono essere:

- 1) ordinari;
- 2) ordinari sostenitori;
- 3) onorari.

I Soci ordinari sono i Soci fondatori, cioè i firmatari dell'Atto Costitutivo, ed i Soci successivamente ammessi.

I Soci sostenitori sono persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni, che sostengono finanziariamente o comunque materialmente il perseguimento dello scopo sociale dell'Associazione.

I Soci onorari sono persone fisiche nominate tali dal Consiglio Direttivo in considerazione del compimento di attività giudicate meritorie o di particolare interesse in rapporto alle finalità dell'Associazione. I soci onorari partecipano all'Assemblea dei Soci con voto consultivo.

La qualifica di Socio Onorario è permanente e decade o per revoca da parte del Consiglio Direttivo o per rinuncia da parte del socio medesimo.

Tutti i Soci hanno il diritto di partecipazione alle attività sociali, nonché quello di intervento e di voto in Assemblea.

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto dell'Associazione e delle deliberazioni degli Organi Sociali.

I Soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale.

I Soci che riterranno di non rinnovare la propria adesione all'Associazione per più di due anni consecutivi, verranno considerati automaticamente decaduti.

I Soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota annuale d'iscrizione.

I Soci che riterranno di recedere dall'Associazione potranno in qualsiasi momento comunicarlo al Presidente, il quale è tenuto a prenderne atto.

ARTICOLO 6 - QUOTE ASSOCIATIVE

La quota associativa annuale viene definita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e comunicata ai Soci entro due mesi.

ARTICOLO 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- 4) il Vicepresidente;
- 5) il Tesoriere;
- 6) il Segretario;
- 7) il Comitato Scientifico.

Le cariche di Tesoriere e Segretario sono tra loro cumulabili in capo alla stessa persona.

ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è organo sovrano dell'Associazione. Sono ammessi in Assemblea con diritto di voto tutti i Soci iscritti da almeno trenta giorni.

Gli Enti sostenitori possono farsi rappresentare da una sola persona con un unico diritto di voto.

In considerazione della localizzazione regionale della residenza dei Soci, o della sede degli Enti sostenitori, ogni Socio potrà partecipare personalmente all'Assemblea, non essendo consentita l'espressione del voto mediante delega da conferire ad altri Associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea nomina un Segretario che redige il verbale e lo firma assieme al Presidente.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di due terzi dei Soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei Soci presenti o rappresentati per delega.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno, per l'approvazione sia del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente sia del bilancio preventivo relativo all'anno in corso, mediante comunicazione scritta a ciascun Socio da inviarsi anche per via telematica o a mezzo fax. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea si riunisce presso la sede dell'Associazione o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea può tenersi anche in teleconferenza o videoconferenza purché tutti gli intervenuti siano in grado di percepire correttamente la discussione e di intervenire qualora lo ritengano opportuno e il Presidente sia in grado di identificarli.

L'Assemblea delibera sulle linee generali del programma di attività per il nuovo anno sociale su proposta del Consiglio Direttivo, sul rinnovo dei membri del Consiglio Direttivo o eventuale sostituzione di membri dimissionari, sulla modifica del presente Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione.

Le modifiche statutarie sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci presenti sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario ovvero ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due terzi degli Associati.

ARTICOLO 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da quattro membri, eletti dall'Assemblea tra i Soci con diritto di voto non consultivo. Alla prima riunione del nuovo Consiglio, tali membri eleggono il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare un Presidente Onorario, da scegliersi tra i Soci Onorari.

L'attribuzione di Presidente Onorario è puramente onorifica e non dà diritto alla rappresentanza dell'Associazione, è permanente e decade o per revoca da parte del Consiglio Direttivo o per rinuncia da parte del socio medesimo. La decadenza da Presidente Onorario non comporta la perdita di attribuzione di Socio Onorario.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) deliberare in merito alle questioni attinenti al programma di attività da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- b) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea;
- c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- d) redigere il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- e) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione, utilizzando il logo/marchio «Il Fondo di GIO per la ricerca sui tumori cerebrali» concessole in uso;
- f) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- g) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l'ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario, ovvero quando ne faccia richiesta anche uno solo dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con comunicazione - da inviarsi preferibilmente per via telematica o a mezzo fax - a ciascun Consigliere dell'avviso di convocazione, contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine degli argomenti su cui esprimersi.

Lo svolgimento dei lavori preparatori alle riunioni del Consiglio Direttivo potrà anche avvenire per via telematica. Il Presidente potrà eventualmente disporre che gli atti dei lavori del Consiglio vengano inviati per conoscenza al Comitato Scientifico dell'Associazione ed a parte dei Soci.

Per la regolare costituzione del Consiglio è richiesta la presenza di almeno due Consiglieri, di cui uno deve essere il Presidente.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità nel risultato della votazione, prevarrà il voto espresso dal Presidente.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo al di fuori dei rimborsi delle spese sostenute e compiutamente documentate in rapporto all'attività dell'Associazione.

Non essendo in nessun caso possibile attribuire alcun emolumento ai membri del Consiglio Direttivo, non si pongono questioni di rispetto dei limiti specificamente previsti in proposito in materia dalla legge 460/1997.

ARTICOLO 10 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale della stessa sia nei confronti dei terzi che in giudizio.

Il Presidente dell'Associazione è altresì Presidente del Consiglio Direttivo ed ha il compito di convocarlo tutte le volte che se ne presenti l'opportunità.

Spetta inoltre al Presidente:

- 1) l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, anche avvalendosi dell'ausilio del Segretario;
- 2) la firma degli atti che impegnano l'Associazione nei confronti dei terzi e di quelli di ordinaria amministrazione;
- 3) la vigilanza sul buon andamento della gestione amministrativa;
- 4) la vigilanza sul logo/marchio «Il Fondo di GIO per la ricerca sui tumori cerebrali» in uso all'Associazione;
- 5) l'osservanza delle regole contenute nello Statuto e l'interpretazione delle stesse in caso di controversia.

Il Presidente può delegare parte delle proprie attribuzioni al Segretario o ad uno o più membri del Consiglio Direttivo.

Nei casi di urgenza, il Presidente può compiere qualsiasi atto di ordinaria amministrazione reputi opportuno negli interessi dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione del Consiglio Direttivo alla prima riunione successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente dell'Associazione.

Il Presidente dell'Associazione risponde del suo operato di fronte al Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta l'Associazione presso il Comitato Scientifico.

ARTICOLO 11 - VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente dell'Associazione assume le funzioni del Presidente in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo o quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

ARTICOLO 12 - SEGRETARIO

Il Segretario dell'Associazione è anche Segretario del Consiglio Direttivo.

Egli è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario provvede al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione, avendone avuto preventiva autorizzazione dal Presidente.

Sono altresì di competenza del Segretario:

- 1) la verbalizzazione delle sedute del Consiglio Direttivo;
- 2) la firma della corrispondenza corrente, previa apposita delega conferitagli dal Presidente;
- 3) ogni altra competenza rimessagli di volta in volta dal Presidente.

Il Segretario risponde del suo operato di fronte al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 13 - TESORIERE

Il Tesoriere è l'Organo cui è demandata la tenuta della contabilità dell'Associazione.

Nell'espletare il proprio mandato il Tesoriere è responsabile della riservatezza dei nominativi e degli importi relativi alle donazioni ricevute. A propria volta il Presidente risponde personalmente di fronte ai donatori della riservatezza dei loro nominativi e dell'entità delle relative donazioni.

Salvo il dovere di riservatezza, il Tesoriere potrà essere autorizzato dal Presidente a farsi coadiuvare nella tenuta della contabilità dell'Associazione da un Commercialista/Revisore Contabile esterno all'Associazione.

Il rapporto in forza del quale il Commercialista/Revisore Contabile presterà la propria opera sarà professionale, ed in considerazione di ciò il Commercialista professionista non potrà assumere la carica di componente del Consiglio Direttivo né alcun altro ruolo operativo nell'ambito dell'Associazione medesima, ad eccezione di quella di Socio.

ARTICOLO 14 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è l'Organo sulla cui competenza specialistica si basa l'Associazione nella propria attività di promozione, mediante raccolta fondi da elargire, alla ricerca scientifica sui tumori cerebrali, con particolare riguardo a quelli infantili.

Il Comitato Scientifico è composto da personalità scientifiche individuate dal Consiglio Direttivo tra coloro che prestano la loro opera professionale con speciale indirizzo in Neuro-Oncologia presso primari Istituti Sanitari e di Ricerca, nonché tra altre personalità con le quali sia possibile concorrere nella realizzazione delle finalità dell'Associazione.

I componenti del Comitato Scientifico sono di diritto Soci Onorari dell'Associazione.

L'attività del Comitato Scientifico è essenzialmente quella di assicurare all'Associazione, tramite un'assidua opera di controllo e consulenza, un'autorevole visibilità scientifica esterna.

A tale scopo il Comitato deve essere posto in grado, dal Consiglio Direttivo, di esercitare la sua funzione di controllo scientifico preventivo sia sui progetti di ricerca e di applicazione clinica di terapie che il Consiglio Direttivo intenda finanziare, sia su quanto altro quest'ultimo intenda finanziare, che possa ricadere nell'ambito della suddetta «visibilità» scientifica, come incontri e/o corsi formativi, interventi di miglioramento strutturale, informativo, organizzativo e tecnologico. Inoltre, ad esempio, il Comitato Scientifico:

- 1) viene consultato nell'ipotesi in cui il Consiglio Direttivo intenda divulgare a scopo formativo lavori scientifici già noti;
- 2) viene consultato in occasione di manifestazioni di opinioni specificamente scientifiche dell'Associazione espresse tramite il suo sito web;
- 3) viene consultato nel caso in cui il Consiglio Direttivo intenda contattare Enti od Associazioni a carattere Scientifico per verificare la possibilità di finanziare specifici progetti di ricerca o applicazioni cliniche di terapie.

Altro compito precipuo del Comitato Scientifico è l'esame preventivo dei progetti di ricerca che l'Associazione intende collaborare a finanziare. Di ciascuno di tali progetti esso è tenuto a fornire al Consiglio Direttivo un parere scientifico motivato, anche avvalendosi di consulenze esterne, i cui eventuali costi devono essere preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo stesso.

Il Comitato Scientifico è, comunque, il consulente scientifico del Consiglio. Su richiesta di quest'ultimo, fornisce aggiornamenti sullo stato dell'arte in Neuro-Oncologia o su quant'altro ricada nella competenza dei suoi membri.

I rapporti tra Consiglio Direttivo e Comitato Scientifico vengono di norma intrattenuti tra i rappresentanti dei due Organi sociali, cioè il Presidente del Consiglio Direttivo da un lato, ed il componente del Comitato Scientifico designato a tale scopo dall'altro.

Infatti, per la gestione della sua attività, il Comitato può avvalersi della nomina di un Presidente e/o di un Segretario, e può delegare a tali funzioni uno dei propri componenti.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato Scientifico al di fuori dei rimborsi delle spese sostenute e compiutamente documentate in rapporto all'attività dell'Associazione. In caso di eventuali spese straordinarie da sostenersi in rapporto all'attività dell'Associazione all'estero, il Consiglio Direttivo potrà essere chiamato a deliberare se riconoscerne il rimborso, parziale o totale.

Il Comitato Scientifico delibera sempre a maggioranza assoluta.

In caso di parità nel risultato della votazione, prevarrà il voto espresso dal Presidente, se nominato.

Il Presidente e/o il Segretario rappresentano la posizione scientifica dell'Associazione nei confronti di terzi. Il Segretario sostituisce nella rappresentanza il Presidente in caso di assenza o impedimento di questi. In caso di assenza o impedimento del Segretario, la rappresentanza viene espressa da un membro del Comitato all'uopo delegato.

Le cariche di Presidente e Segretario del Comitato Scientifico hanno la stessa durata del Consiglio Direttivo. L'attribuzione di membro del Comitato Scientifico è permanente e decade o per revoca da parte del Consiglio Direttivo o per rinuncia da parte del membro medesimo. La decadenza dal Comitato Scientifico per revoca del Consiglio Direttivo comporta la perdita di attribuzione di Socio Onorario.

ARTICOLO 15 - ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Al fine di perseguire lo scopo così come specificato nel precedente articolo 2, l'Associazione potrà:

- 1) svolgere attività di informazione e sensibilizzazione riguardo i tumori cerebrali con particolare riguardo a quelli pediatrici utilizzando il logo/marchio «Il Fondo di GIO per la ricerca sui tumori cerebrali», motivando i destinatari delle medesime attività informative e di sensibilizzazione a sostenere anche finanziariamente, o comunque materialmente il perseguimento dello scopo sociale dell'Associazione;
- 2) richiedere ed utilizzare contributi, finanziamenti, od altre erogazioni di ogni tipo e natura, sia privati sia pubblici;
- 3) concludere accordi e convenzioni, contratti per prestazioni di servizi, conferire incarichi, acquisire e cedere beni e diritti di qualsiasi natura;
- 4) acquisire partecipazioni in società ed altri organismi italiani o esteri, partecipare ad associazioni, consorzi od altre organizzazioni

In applicazione dell'articolo 10 comma 1 lettera (c), L'Associazione non potrà svolgere attività non istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 16 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre che dall'importo in danaro originariamente destinato dai soggetti costituenti l'Associazione, il patrimonio potrà essere incrementato per effetto di acquisizioni, donazioni, eredità o lasciti, in conformità delle vigenti disposizioni normative. L'Associazione potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividano gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività.

L'erogazione delle eventuali rendite che dovessero ritrarsi dal patrimonio dell'Associazione debbono essere impiegate per raggiungere lo scopo della stessa. Il Consiglio Direttivo deve curare l'osservanza delle predette regole e può anche decidere l'investimento più proficuo del patrimonio dell'Associazione.

Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'Associazione è costituita ed è indivisibile finché dura l'Associazione.

ARTICOLO 17 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre quello preventivo reca il presumibile fabbisogno dell'esercizio successivo.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti materialmente dal Tesoriere, approvati dal Consiglio Direttivo, e sottoposti al vaglio dell'Assemblea dei Soci secondo le modalità ed i termini di cui al presente Statuto.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in Assemblea, rispettivamente, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 18 - GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

Le cariche di Presidente dell'Associazione, Membro del Consiglio Direttivo, Vicepresidente, Tesoriere, Segretario e Componente il Comitato Scientifico sono svolte a titolo gratuito.

ARTICOLO 19 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE

Gli utili o avanzi di gestione, vengono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali, o di quelle connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e beni durante la vita dell'Associazione.

ARTICOLO 20 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei soci. Sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, la deliberazione di scioglimento potrà disporre anche in merito alla destinazione del patrimonio residuo, che dovrà necessariamente essere devoluto ad enti non aventi scopo di lucro ed aventi finalità ed oggetto analoghi a quelli della presente Associazione. Saranno considerati finalità e oggetto analoghi a quelli della presente Associazione quelli degli enti promotori della ricerca scientifica sui tumori cerebrali pur sempre con particolare riguardo a quelli infantili.

ARTICOLO 21 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dall'Atto Costitutivo e dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.